

2) statistiche sugli atti relativi agli acquisti effettuati in via autonoma secondo quanto stabilito al precedente comma 3;

3) statistiche sulle gare esperite dalle pubbliche amministrazioni;

4) i dati in possesso dell'amministrazione finanziaria. ».

5. Al comma 4-*bis* dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, al primo periodo, le parole da: « , escluse quelle statali per i soli uffici centrali, » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « , escluse quelle statali per i soli uffici centrali per acquisti di valore superiore al limite indicato al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono utilizzare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa, qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto, a parità di qualità delle prestazioni, sia uguale o inferiore a quello previsto dall'applicazione dei parametri e dei rapporti di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, stabiliti dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui all'articolo 3-*ter*. ».

15. 3. (ex 15. 3. e 15. 01.) Benvenuto, Agostini, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Michele Ventura, Gambini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15. — 1. Le Regioni, le province, i comuni, le Asl, le Università statali e qualsiasi ente pubblico possono stipulare contratti di pubblica fornitura al di fuori delle convenzioni CONSIP qualora le con-

dizioni economiche e complessive siano preferibili e diano garanzie di qualità e rapidità.

2. Nel caso in cui le forniture pubbliche acquisite tramite convenzioni CONSIP non sono materialmente disponibili presso l'Ente committente entro giorni 15 dall'ordinativo, esso si intende automaticamente annullato e la CONSIP corrisponde al medesimo Ente la somma relativa al danno subito in termini economici e complessivi, fermo restando il diritto da parte della committenza di rivolgersi, secondo le regole di trasparenza, a fornitori non convenzionati.

3. I commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono abrogati.

15. 2. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 5.

***15. 4.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 5.

***15. 6.** (ex *15. 6. e *15. 7.) Michele Ventura, Mariotti, Montecchi, Agostini, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

ART. 16.

(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali).

Sopprimerlo.

16. 4. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 17.

(Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17. 11. Polledri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'agevolazione per il prodotto denominato « biodiesel », di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno 2005, nei limiti di un contingente annuo esente da accisa pari a 400.000 tonnellate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

17. 5. (ex 17. 5. e 17. 12.) Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:

3-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2004.

3-sexies. Per l'attuazione del comma *3-quinquies* è autorizzata la spesa massima di euro 50.000.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

17. 1. Olivieri, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Quartiani, Abbondanzieri, Tolotti, Raffaella Mariani, Innocenti, Ruzzante, Detomas, Lolli, Bressa.

Dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

3-quinquies. Alla nota 1) dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo, dopo le parole: « Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano », aggiungere le seguenti: « nel settore della distribuzione commerciale al dettaglio ».

3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di euro 34.000.000.

17. 3. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

Dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

3-quinquies. Al costo del gasolio da riscaldamento impiegato dalle imprese alberghiere e della ristorazione nei territori non metanizzati indicati nella legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c), si applica, per il periodo previsto nel precedente comma 1, lettera d) un'ulteriore riduzione nella misura di euro 0,269 per ogni litro.

3-*sexies*. Per l'attuazione del comma 3-*quinqüies*, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di euro 30.000.000.

17. 4. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

3-*quinqüies*. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente.

17. 9. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

CAPO IV

SOCIETÀ CIVILE, FAMIGLIA
E SOLIDARIETÀ

ART. 19.

*(De-tax).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 19. *(Deducibilità delle erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni non lucrative aventi scopi solidaristici o sociali).*

– 1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato.

2. Sono comprese tra le erogazioni deducibili ai sensi del comma 1 anche le spese per prestiti al personale e le remunerazioni corrisposte a soggetti che prestano attività in favore delle associazioni e organizzazioni di cui al medesimo comma 1.

3. La deducibilità di cui ai commi 1 e 2 spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiario delle liberalità si presume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente

per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

5. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

6. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano espresse indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui all'articolo 1 della presente legge, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

7. Se la deduzione di cui all'articolo 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

8. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 la deducibilità di cui al medesimo articolo 1 non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista

a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera *i-quater*) del comma 1 dell' articolo 13-*bis*, sono soppresse;

b) all'articolo 110, comma 1, le parole: « f) e e) » sono sostituite dalle seguenti: « e f) »;

c) all'articolo 110-*bis*, comma 1, le parole: « *i-bis*) e *i-quater*) » sono sostituite dalle seguenti: « e *i-bis*) ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

19. 20. Lucà, Turco, Pasetto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. (*Erogazioni liberali*). — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i-quater* è aggiunta la seguente:

« *i-quinquies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2004 e di 25 milioni di euro per il 2005 ».

b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-octies*) è aggiunta la seguente:

« *c-octies*).1. le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. (*Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie*). — 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo. n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. 19. Turco, Lucà, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. (*Erogazioni liberali*). — 1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative le parole « al 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 4 per cento »;

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole: « a 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « a 2.500 euro »;

c) all'articolo 13, comma 1, lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole « a 4 milioni di lire » sono sostituite le seguenti: « a 2.500 euro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter. (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie). — 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo. n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. 18. Turco, Lucà, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. — 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie non inferiori allo 0,1 per cento del valore

delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0.02 per cento del valore della transazione effettuata.

2. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale ».

19. 5. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo. Decorsi 18 mesi l'imposta entra comunque in vigore.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione dell'imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

19. 4. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Un importo derivante dall'IVA nei limiti del comma 3 è destinato al finanziamento di attività ad indirizzo etico svolte da associazioni, organizzazioni ed enti previsti dal comma 2.

Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: di raccolta fino a: comma 1, nonché.

19. 3. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 20 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie). — 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. 16. Battaglia, Turco, Lucà.

Al comma 1, dopo la parola: attività aggiungere: con finalità.

19. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le persone fisiche che intraprendono individualmente o in forma societaria un'attività di commercio equo solidale, ai sensi degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due anni successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico, i soggetti passivi, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano in via esclusiva, attività di commercio equo solidale e con un fatturato inferiore ai 35 mila euro annui, possono avvalersi, a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due anni successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari al 10 per cento del reddito d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 95 e 108 del citato testo unico.

1-ter. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato, di cui al presente comma, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici

rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

1.-quater. Sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, gli enti non commerciali, di cui agli articoli 108, 111, 111-ter del del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

19. 14. Fioroni, Delbono, Meduri, Burtono.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: con finalità.

19. 2. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti.

Al comma 2, dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: sen-

tita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***19. 22.** Benvenuto, Agostini, Montaruli, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, dopo le parole: presente decreto *aggiungere le seguenti parole:* sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***19. 8.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole da: un milione *fino a:* cinque milioni *con le seguenti:* cinque milioni di euro per l'anno 2003, nonché di trenta milioni.

Conseguentemente:

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A quota parte dei maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.

all'articolo 41, comma 1, sopprimere la lettera a).

19. 6. Benvenuto, Buemi, Pistone, Battaglia, Bindi, Bogi, Bolognesi, Burtone, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Maura Cossutta, De Brasi, Fioroni, Fluvi, Giachetti, Galeazzi, Grandi, Labate, Lucà, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Governo è autorizzato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti indirizzi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, contro la desertificazione e la salvaguardia delle risorse idriche; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo.

19. 7. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo. Decorsi 18 mesi l'imposta entra comunque in vigore.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i

crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

19. 01. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

ART. 20.

(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus).

Al comma 1, dopo la parola: autoambulanze, aggiungere le seguenti: beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

20. 15. Turco, Giacco, Battaglia, Cossutta, Meduri, Bindi, Mosella, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: acquisto di autoambulanze aggiungere le seguenti parole: e di mezzi destinati ad attività di protezione civile da parte delle associazioni iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali di Protezione civile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

20. 16. Giacco, Cossutta, Mosella, Turco, Zanella, Meduri, Battaglia, Bindi.

Al comma 1, dopo le parole: dei vigili del fuoco volontari aggiungere le seguenti: e beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale,.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 20, si provvede rispettivamente mediante l'incremento uniforme del 20 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio. L'incremento decorre dal 1° gennaio 2004.

20. 2. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Turco, Battaglia, Lucà, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. A partire dal periodo d'imposta 2004 non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ».

20. 6. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Zanella, Turco, Battaglia, Delbono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 20), dopo le parole: « e da Onlus » sono inserite le seguenti: « nonché, altresì, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

20. 7. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 111-bis), comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

20. 9. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti non commerciali che svolgono, strumentalmente ai propri fini non lucrativi, una o più attività di impresa, sono esclusi dalla normativa sugli studi di settore di cui all'articolo 62-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1991, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

20. 11. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis). I redditi derivanti da rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati da associazioni

di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono alla formazione del reddito del percipiente per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 5000,00. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter. — L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

20. 12. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera e) del citato testo unico 917/86 », sono inserite le seguenti: « ad eccezione dei rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono alla formazione del reddito del percipiente per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 5000,00. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter. — L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

20. 13. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Asso-

ciazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

20. 14. Giacco, Cossutta, Bindi, Turco, Zanella, Mosella, Battaglia, Meduri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, al punto 12), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 ».

20. 18. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. (Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento). — 1. Nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2004, di 500 milioni di euro per l'anno 2005, e fino alla data del 31 dicembre 2006:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al D.Lgs 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della L. 23 dicembre 2000, n.388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al citato decreto 237/98, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2006;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato D.Lgs 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo i del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies, aggiungere il seguente:

14-quinquies.1-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 02. Turco, Morgando, Zanella, Pistone, Agostini, Michele Ventura, Battaglia, Rizzo, Villetti, Buemi, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zanotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

ART. 21.

(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali).

Sostituirlo, con il seguente:

ART. 21. *(Assegno di maternità di base e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali).* — 1. L'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001 è aumentato percentualmente secondo gli stanziamenti previsti al comma 3.

2. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

21. 999. (ex 21. 013.) Morgando, Michele Ventura, Turco, Capitelli, Rizzo, Pistone, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. *(Politiche in favore delle famiglie).* — 1. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 540 milioni di euro per l'anno 2004.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

21. 44. Montecchi, Morgando, Zanella, Maura Cossutta, Agostini, Bindi, Ventura, Lettieri, Rizzo, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimere il comma 1.

21. 39. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per ogni secondo figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2004, alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, è riconosciuto un assegno di importo pari a euro 2.500.

1-bis. L'assegno di cui al comma 1, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2004, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

21. 30. Bindi, Agostini, Rizzo, Ventura, Pistone, Morgando Pistone, Zanella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004 e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000. Il beneficio di cui al presente comma spetta a condizione che il reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato sulla base dell'indicatore della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, risulti eguale o inferiore a 50.000 euro.

21. 5. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere le parole dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie con le seguenti: al residente, cittadino italiano, comunitario o extracomunitario;

al comma 2, in fine, aggiungere le parole: Nell'ambito della gestione speciale, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva, è riservata alla concessione di un assegno di 1.000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con figli minori residenti nel paese d'origine.

al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: Gli assegni sono concessi dai comuni a bambini, con un reddito del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 25.000 euro all'anno, determinato in base ai criteri per l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'assegno di cui al comma 2 è concesso, su domanda del padre o della madre extracomunitaria al comune di residenza, previo accertamento dei requisiti, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5.

al comma 4, sostituire le parole: L'assegno con le seguenti: Gli assegni.

al comma, sostituire le parole: è erogato con le seguenti: sono erogati. dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

21. 45. Turco, Morgando, Zanella, Maura Cossutta, Capitelli, Villetti, Battaglia, Agostini, Ventura, Petrella, Buemi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Intini, Labate, Lucà, Zanotti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1 per cento.

21. 10. Bindi, Zanotti, Battaglia, Mosella, Giacco, Maura Cossutta, Meduri, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo od ulteriore per ordine di nascita.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegno di cui al presente comma è concesso ai nuclei familiari con reddito complessivo lordo familiare annuo non superiore a:

- a) 9.463,62 euro, per il primo figlio;
- b) 42.240,09 euro, per il secondo figlio;
- c) 45.017,13 euro, per il terzo figlio;
- d) 47.793,60 euro, per il quarto figlio;
- e) 50.571,18 euro, per il quinto figlio;
- f) 53.348,76 euro, per il sesto figlio;

alla rubrica, sostituire le parole: per ogni secondo figlio con le seguenti: per i figli nati entro il 31 dicembre 2004.

21. 27. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: cittadine italiane o comunitarie con le seguenti: in Italia.

Conseguentemente dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

ART. 51-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra 113,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

21. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: o comunitarie con le seguenti: comunitarie o non comunitarie con carta di soggiorno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter — L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

21. 38. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, dopo le parole: o comunitarie aggiungere le seguenti: o extracomunitarie regolarmente soggiornati o in attesa di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: